

Il nuovo Codice disciplinare (ex D. Lgs. 15/09)

- Il D.lgs. 150/2009 (Decreto Brunetta) modifica profondamente le norme sulla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti e riscrive completamente l'art. 55, aggiungendo altri sette articoli, dal 55-bis al 55-octies

Art. 55 - Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative

“1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono **norme imperative**, ai sensi e per gli effetti degli articoli [1339](#) e [1419](#), secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro ... alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche....”

Art. 55

“2. Ferma la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo [2106](#) del codice civile.”

Deve valere il principio della proporzionalità fra infrazione e sanzione

Art. 55

“2. ... **Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, (norme imperative pubblicistiche, codice civile) la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni (il codice disciplinare) è definita dai contratti collettivi.**”

Le infrazioni possono discendere, oltre che da specifiche previsioni della norma contrattuale (art. 95 per gli ATA, inesistente per i docenti), dalle violazioni di tutti gli obblighi connessi al rapporto di lavoro (codice civile e leggi)

- DPCM 28/11/2000 (codice di comportamento dei pubblici dipendenti)
- All. n. 2 al CCNL 2006-09
- Vale per docenti e ATA

Art. 55

“2. ... La **pubblicazione sul sito istituzionale** dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, **equivale** a tutti gli effetti alla sua **affissione** all'ingresso della sede di lavoro.”

Si tratta di un obbligo previsto dallo Statuto dei lavoratori ([Legge n. 300/1970, art. 7](#))

Art. 55

“3. La contrattazione collettiva **non può istituire procedure di impugnazione** dei provvedimenti disciplinari.”

Può però istituire procedure di conciliazione non obbligatoria (escluse per il licenziamento)

Art. 55-bis (Forme e termini del P.D.)

- Il **dirigente** può irrogare le sanzioni:
 - dal **rimprovero verbale**
 - alla **sospensione** dal servizio (con privazione della retribuzione) **fino a 10 giorni**

Il procedimento **si deve concludere entro 60 giorni dalla contestazione dell'addebito**

Art. 55-bis, c. 2 - Il dirigente:

“...**quando ha notizia** di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque **non oltre venti giorni** contesta per iscritto l'**addebito** al dipendente medesimo e lo convoca per il **contraddittorio** a sua difesa, con l'eventuale assistenza di ... con un **preavviso di almeno dieci giorni.**”

Art. 55-bis, c. 2

“Entro il termine fissato, il dipendente convocato, **se non intende presentarsi**, può inviare una **memoria scritta** o, in caso di grave ed oggettivo **impedimento**, formulare **motivata istanza di rinvio** del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura **conclude il procedimento...entro 60 giorni** dalla contestazione dell'addebito”

Art. 55-bis, c. 2

“In caso di differimento **superiore a 10 giorni** del termine di difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è **prorogato** in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per **una sola volta** nel corso del procedimento.”

Art. 55-bis, c. 2

“La **violazione dei termini** stabiliti nel presente comma comporta, per l'**amministrazione**, la **decadenza dall'azione disciplinare** ovvero, per il **dipendente**, **dall'esercizio del diritto di difesa**.”

Art. 55-bis, c. 3

Per sanzioni **superiori** a quelle irrogabili dal dirigente, provvede “l'ufficio competente per le sanzioni disciplinari” a cui il dirigente **trasmette gli atti entro cinque giorni** dalla notizia del fatto, dandone contestuale comunicazione all'interessato

Ricordare che il fatto deve essere stato accertato, perché ci sia “notizia”

Per il personale ATA si applicano gli [artt. 93 e 94](#), del CCNL, che sono modificati di diritto con i nuovi margini temporali. Il dirigente può ora irrogare le sanzioni:

- **rimprovero verbale**
- **rimprovero scritto**
- **multa** di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione
- **sospensione** dal servizio con privazione della retribuzione **fino a dieci giorni**

Per i **docenti** si applicano gli artt. [da 492 a 501](#) del d.lgs. 297/1994, che definiscono le sanzioni applicabili e i loro effetti

Sono **abrogati gli artt. da 502 a 507** (competenze a irrogare sanzioni, ricorsi gerarchici)

Quindi **avvertimento scritto, censura e sospensione senza retribuzione fino a dieci giorni sono ora di competenza del dirigente**, con le modalità e i termini visti

Art. 55-quater - Per i casi più gravi, è istituita la sanzione del **licenziamento disciplinare**

La norma contiene la [lista delle infrazioni](#) relative

- “...reiteraz. nell'ambiente di lavoro di condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui”

La **falsa attestazione della presenza in servizio** è punita anche **penalmente** [art. 55-quinquies](#)

- Reclusione da uno a cinque anni e multa da euro 400 a euro 1600

Art. 55-sexies (Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione)

Il **dirigente** è responsabile per il **mancato esercizio o la decadenza** dell'azione disciplinare ([comma 3](#))

Per questi motivi, può essere **sospeso** dal servizio e dalla retribuzione **da tre giorni fino a tre mesi** R.C. del dirigente per profili di illiceità nei proced. disciplinari limitata a dolo o colpa grave